

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 aprile 2025, n. 190 "BILF S.r.l." (P. IVA 03782820710).

**Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA e per più discipline di AREA CHIRURGICA, e per l'attività specialistica ambulatoriale medica ex art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per varie discipline, presso la struttura sanitaria con sede in Foggia alla via Vittime Civili n. 114.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 31/03/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";

- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"*), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che "
  1. *Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*
  2. *Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";*
  3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];*
  4. *... (omissis)*
  5. *Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.*
  6. *Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis);*

*... (omissis)".*

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*"Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*) prevede:

- all'art. 2 (*"Definizioni"*) che " 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.
 

*... (omissis)*

*b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento... (omissis)";*
- all'art. 4 (*"Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"*) co. 2 che *"Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:*
  - a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1;***
  - b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2;***
  - c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3;***
  - d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A."***

- all'art. 14 ("Fabbisogno") co. 5 che "Nell'ambito di una struttura per la quale sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, e rilasciato parere favorevole di compatibilità per una o più branche di cui al comma 1, oltre all'autorizzazione regionale (alla realizzazione e successivamente) all'esercizio per le medesime discipline, potrà essere anche richiesta e rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per le discipline chirurgiche a minore invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), in deroga alle previsioni di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 5, comma 6 del presente Regolamento. In tal caso la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sarà in capo alla Regione anche con riferimento alle discipline dell'area chirurgica a medio-bassa invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), fermo restando le previsioni di cui all'Allegato 2A e dell'Allegato 4A".

Con D.D. n. 224 del 06/05/2024 la scrivente Sezione ha rilasciato il parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., tra le altre, alla richiesta trasmessa dal Comune di Foggia, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "BILF S.r.l.", P. IVA 03782820710, con sede operativa in Foggia via Vittime Civili n. 114, nell'ambito territoriale dell'ASL Foggia per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i., "per una o più discipline relative all' AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e per quella di OCULISTICA".

Con pec dell'01/07/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/348354 del 09/07/2024, il legale rappresentante della Società "BILF S.R.L." ha trasmesso la "istanza di autorizzazione all'esercizio" con la quale ha rappresentato quanto segue:

*"Il sottoscritto...(omissis) in qualità di legale rappresentante della BILF Srl, sita in Foggia alla via Vittime Civili, 114,  
premesse che  
...(omissis)*

- Con atto dirigenziale regionale n. 00224 del 6.5.2024 del registro delle determinazioni della A00 183, è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole.
- Con il provvedimento del 5.6.2024, con prot. N. 66674, il dirigente dell'area tecnica del comune di Foggia ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 15/2020 s.m.i., per le branche di Area Chirurgica, Chirurgia Plastica ed Oculistica, presso gli Ambulatori della Soc.tà BILF S.p.a. sita in Foggia in Via Vittime Civili n. 114,

*chiede,*

*ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 9 del 2017, l'autorizzazione all'esercizio."*

Con nota prot. 473951 dell'01/10/2024, trasmessa a mezzo pec al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Foggia e al legale rappresentante della Società, la scrivente Sezione ha invitato il legale rappresentante della Società a trasmettere alla scrivente e al citato Dipartimento la documentazione integrativa alla pratica e **"il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Foggia, a seguito della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale sita in Foggia alla via Vittime Civili 114 di cui è titolare la società "BILF S.r.l.", al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. – Allegati 3B e ROC3 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di OCULISTICA, CHIRURGIA PLASTICA e per una o più discipline di AREA CHIRURGICA comunicando l'esito alla scrivente."**

Con distinte pec datate 04/10/2024, 14/10/2024 e 06/12/2024, rispettivamente acquisite dalla scrivente Sezione ai prott. nn. E/497797 dell'11/10/2024, E/511648 del 18/10/2024 e E/612276 dell'11/12/2024, il

legale rappresentante della Società ha riscontrato la richiesta d'integrazione documentale rappresentando, tra l'altro, che: "...(*omissis*)

5) Si precisano le discipline di Area Chirurgica secondo il dettaglio di cui al D.M. 30 gennaio 1998:

1. CHIRURGIA GENERALE
2. CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
3. CHIRURGIA VASCOLARE E ANGIOLOGIA
4. GINECOLOGIA
5. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
6. OTORINOLARINGOIATRIA
7. UROLOGIA

...(*omissis*)"

e, che:

"In riscontro alla Vs del 01/10/2024 prot. n. 0473951/2024, al parere favorevole come da atto dirigenziale n. 00224 del 6/05/2024 ricevuto il 10/05/2024 e ai chiarimenti intercorsi telefonicamente si comunica che **la società Bilf srl rinuncia per la sola branca di Oculistica al sopra citato parere di compatibilità favorevole.** [grassetto aggiunto – n.d.r.]".

Con pec del 09/01/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 15444 del 13/01/2025, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL Foggia ha trasmesso la nota prot. n. AFG-2947-2025 di pari data ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di specialistica ambulatoriale per la Chirurgia Plastica e per una o più discipline di Area Chirurgica, ...(*omissis*) della Struttura "Centro Salute Giovanni Paolo II" sita in Foggia alla Via Vittime Civili n. 114 di titolarità della Società BILF s.r.l. — Rilascio Parere.", con la quale:

"I sottoscritti ...(*omissis*), rispettivamente, tutti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG SISP;

- Vista la nota ...(*omissis*) con la quale si dà mandato al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ... (*omissis*) ad effettuare idoneo sopralluogo ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio alla struttura in oggetto indicata, per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (art. 5 co. 1 punto 1.6.1 L.R. n. 9/2017) e di specialistica ambulatoriale medica (art. 5 co. 1 punto 1.7.1 LR. n. 9/2017).
- Considerato l'esito del sopralluogo effettuato in data 25.11.2024, dal ...(*omissis*), presso la struttura in oggetto, nel corso del quale si è accertata la conformità dei luoghi ai requisiti strutturali e delle attrezzature ai requisiti tecnologici di cui al Reg. Regionale n. 312010 e s.m.i. — Sezione A — Requisiti Generali e B.01.01 (colonna di sinistra) e R.R. n. 15/2020 allegato 3B e s.m.i..
- Esaminata la documentazione allegata all'incarico, quella richiesta e successivamente integrata, e visto l'esito positivo dei sopralluogo, risulta che la Struttura possiede i requisiti minimi, strutturali e tecnologici e organizzativi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. Sezioni A REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegato 3B e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
- Visto quanto sopra,

#### **Esprimono Parere Favorevole**

- Per quanto di competenza al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio così come previsto dalla Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. per l'attività di specialistica ambulatoriale per la Chirurgia Plastica e per una o più discipline di Area Chirurgica da espletare nella struttura Centro Salute Giovanni Paolo II sita in Foggia alla Via Vittime Civili n. 114 per le branche elencate nella seguente tabella:

Num.	area	Disciplina
1	a) area servizi clinici	Anestesia
2	b) area chirurgica	Chirurgia Generale
3	b) area medica	Cardiologia
4	b) area chirurgica	Ortopedia
5	b) area chirurgica	Ostetricia e Ginecologia

6	b) area chirurgica	Urologia
7	b) area medica	Dermatologia
8	b) area medica	Medicina Interna
9	b) area prof. sanitarie	Psicologia
10	d) chirurgia plastica	Chirurgia Plastica

E secondo la seguente programmazione:

...(omissis)

Di cui i Responsabili Sanitari delle singole Discipline presenti nel Poliambulatorio sono:

...(omissis)

**Società Titolare:** BILF s.r.l. con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili n. 114;

**Legale Rappresentante:** Dott. Potito F.P. SALATTO ...(omissis);

**Responsabile Sanitario:** Dott. Remo Di Girolamo, ...(omissis), Specialista in Urologia ...(omissis), iscritto all'Ordine della Provincia di Foggia al n. 2941;

...(omissis)".

Con pec del 03/03/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 118544 del 06/03/2025, il legale rappresentante della Società ha rappresentato, tra l'altro, che "Si precisa che con la presente, si ritiene **revocata** la richiesta di autorizzazione all'esercizio per la disciplina di **chirurgia vascolare e Angiologia**, in quanto, successivamente alla presentazione dell'istanza è venuta meno la disponibilità dello specialista di riferimento [grassetto aggiunto – n.d.r.]."

Per tutto quanto innanzi esposto,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria sita in **Foggia alla via Vittime Civili n. 114** di cui è titolare la società "**BILF S.r.l.**", P. IVA 03782820710, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Remo Romolo Di Girolamo, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Foggia al n. 2941 e specializzato in Urologia:

- per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in **maggior invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per le seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	b) area chirurgica	Chirurgia Generale
2	b) area chirurgica	Ortopedia
3	b) area chirurgica	Ostetricia e Ginecologia
4	d) chirurgia plastica	Chirurgia Plastica

- per l'**attività specialistica ambulatoriale medica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in **minore e media invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per le seguenti discipline:

Num.	Disciplina
1	Cardiologia
2	Dermatologia
3	Urologia

con le seguenti prescrizioni:

- il rappresentante legale della Società, entro un breve termine, comunque non superiore a 15 giorni dalla pubblicazione della presente, dovrà richiedere al Comune di Foggia la rettifica dell'autorizzazione alla realizzazione dell'ambulatorio chirurgico ex art. 7 della LR 9/17 s.m.i. in seguito alla dichiarazione di **rinuncia della branca di OCULISTICA**, previa istanza da inoltrare al Comune stesso, il quale dovrà

trasmettere alla scrivente Sezione la conseguente domanda di rettifica del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 224/2024;

- nella struttura oggetto della presente autorizzazione è incompatibile lo svolgimento delle prestazioni di MEDICINA INTERNA, e di studio professionale di PSICOLOGIA e di PSICOTERAPIA, in quanto si configura la fattispecie di *“coesistenza nel medesimo immobile dello studio medico...(omissis) con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico”* di cui all’art. 16 comma 2 del R.R. n. 15/2020 s.m.i.;

e con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell’art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *“Gli ambulatori chirurgici...(omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto”;*
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

#### VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria sita in **Foggia alla via Vittime Civili n. 114** di cui è titolare la società "**BILF S.r.l.**", P. IVA 03782820710, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Remo Romolo Di Girolamo, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Foggia al n. 2941 e specializzato in Urologia:

- per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in **maggiore invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per le seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	b) area chirurgica	Chirurgia Generale
2	b) area chirurgica	Ortopedia
3	b) area chirurgica	Ostetricia e Ginecologia
4	d) chirurgia plastica	Chirurgia Plastica

- per l'**attività specialistica ambulatoriale medica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in **minore e media invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per le seguenti discipline:

Num.	Disciplina
1	Cardiologia
2	Dermatologia
3	Urologia

con le seguenti prescrizioni:

- il rappresentante legale della Società, entro un breve termine, comunque non superiore a 15 giorni dalla pubblicazione della presente, dovrà richiedere al Comune di Foggia la rettifica dell'autorizzazione alla realizzazione dell'ambulatorio chirurgico ex art. 7 della LR 9/17 s.m.i. in seguito alla dichiarazione di **rinuncia della branca di OCULISTICA**, previa istanza da inoltrare al Comune stesso, il quale dovrà trasmettere alla scrivente Sezione la conseguente domanda di rettifica del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 224/2024;
- nella struttura oggetto della presente autorizzazione è incompatibile lo svolgimento delle prestazioni di MEDICINA INTERNA, e di studio professionale di PSICOLOGIA e di PSICOTERAPIA, in quanto si configura la fattispecie di "*coesistenza nel medesimo immobile dello studio medico...(omissis) con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico*" di cui all'art. 16 comma 2 del R.R. n. 15/2020 s.m.i.;

e con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *“Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto”;*
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (pec: [bilfsrl@legalmail.it](mailto:bilfsrl@legalmail.it));
- al Direttore Generale dell'ASL FG (pec: [aslfg@mailcert.aslfg.it](mailto:aslfg@mailcert.aslfg.it));
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG (pec: [dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it](mailto:dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it));
- al Sindaco del Comune di Foggia (pec: [protocollo.generale@cert.comune.foggia.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.foggia.it)).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro